

SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

12^a COMMISSIONE

(Igiene e sanità)

27° RESOCONTO STENOGRAFICO

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 24 GENNAIO 1979

Presidenza del Presidente OSSICINI

INDICE

DISEGNI DI LEGGE

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148 » (1470)
(Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

PRESIDENTE	Pag. 319, 320, 321 e <i>passim</i>
DEL NERO (DC)	321
PITTELLA (PSI), relatore alla Commissione	319
RAPPOSELLI (PCI)	320
VECCHIARELLI, sottosegretario di Stato per la sanità	321

La seduta ha inizio alle ore 10,45.

C I A C C I , segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

IN SEDE DELIBERANTE

« Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148 » (1470) (Approvato dalla Camera dei deputati)
(Discussione e approvazione)

P R E S I D E N T E . L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme integrative ed interpretative della legge 18 aprile 1975, n. 148 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Prego il senatore Pittella di riferire alla Commissione sul disegno di legge.

P I T T E L L A , relatore alla Commissione. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, il disegno di legge al nostro esame rappresenta il momento conclusivo di un dibattito svolto nella 14^a Commissione igiene e sanità della Camera dei deputati su tre proposte di legge, la n. 1132, tendente a fornire l'interpretazio-

ne autentica del primo comma dell'articolo 50 della legge n. 148, nel senso che il servizio continuativo è sostitutivo del tirocinio pratico a tutti gli effetti e quindi anche per i concorsi banditi successivamente alla scadenza dell'anno dell'entrata in vigore della legge, la n. 1815 concernente la posizione di solo 45 persone che avrebbero superato i limiti di età per la partecipazione ai concorsi pubblici ospedalieri per il trascorrere del tempo e la n. 734, tendente ad attribuire l'assegno mensile di cui all'ultimo comma dell'articolo 11 della legge n. 148 del 1975 per la durata di un anno ai radiologi ed anestesisti, stante la maggiore durata del relativo periodo di tirocinio.

Così come arriva al Senato il disegno di legge n. 1470 propone due modifiche alla legge n. 148 del 18 aprile 1975, cosiddetta legge di sanatoria.

Una prima modifica riguarda l'articolo 11 della legge n. 148 che stabilisce le modalità per lo svolgimento del tirocinio, indica gli ospedali idonei dove poterlo svolgere, fissa il limite numerico degli aspiranti e il limite entro il quale è riconosciuto l'assegno mensile, cioè il limite di sei mesi (ultimo comma). Il disegno di legge in esame precisa che l'assegno mensile di cui all'articolo 74-*quater* del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è dovuto per un solo periodo, e per l'intera durata del corso (quindi nel caso di radiologi e anestesisti per la durata di 1 anno).

La seconda modifica riguarda l'articolo 50 della legge n. 148 di sanatoria. Tale articolo così recita: « Per un periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge, ai fini dell'ammissione ai concorsi ospedalieri, il tirocinio pratico è sostituito dal servizio continuativo nella disciplina, di pari durata, prestato, senza demerito, presso un pubblico ospedale civile o militare »; e continua dicendo che i sanitari con idoneità di ispettore sanitario, di farmacista o assistente, possono partecipare ai concorsi prescindendo dal possesso del requisito del tirocinio pratico nella disciplina.

Con la modifica al primo comma si offre un'interpretazione autentica, nel senso che si precisa che il sanitario che abbia prestato

servizio continuativo nella disciplina presso un pubblico ospedale civile o militare, per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge n. 148, è esentato dal tirocinio stesso, intendendo quel servizio nella disciplina sostitutivo del tirocinio, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

E questo non soltanto ai fini dei concorsi banditi entro l'anno dall'entrata in vigore della legge, come da taluno veniva interpretato l'articolo originale della legge n. 148, ma anche per tutti gli altri concorsi, con la ovvia limitazione che il servizio continuativo sostitutivo del tirocinio sia maturato prima del 20 maggio 1976, cioè entro l'anno dall'entrata in vigore della legge n. 148.

Questa, onorevoli senatori, è la portata delle norme al nostro esame, alle quali sono favorevole, augurandomi che analogo atteggiamento voglia assumere la Commissione.

PRESIDENTE. Ringrazio il senatore Pittella per la sua chiara ed esauriente relazione e dichiaro aperta la discussione generale.

RAPPOSELLI. Onorevole Presidente, concordo sul contenuto della relazione e sulle proposte finali del senatore Pittella.

L'esigenza di adeguare e di integrare alcuni articoli della legge n. 148 dell'aprile 1975, in particolare quelli indicati dal relatore, si manifestò infatti immediatamente dopo il varo della legge stessa in quanto, fin dal dicembre di quell'anno, venne presentato alla Camera dei deputati un provvedimento tendente a modificarne l'articolo 50. Solo la fine anticipata della legislatura impedì poi a tale disegno di legge di completare il proprio *iter*.

All'inizio della nuova legislatura, nel novembre 1976, alla Camera venne presentato un altro disegno di legge, n. 734, il quale, come richiamato anche dall'onorevole relatore, poneva la necessità di integrare alcune disposizioni della legge n. 148. Come ho già detto, infatti, dopo l'approvazione di tale normativa (con il decreto del Ministro della sanità del 3 novembre 1975 che fissava le modalità per l'ammissione al tirocinio pratico) si era de-

lineata immediatamente l'esigenza di una più rigorosa interpretazione dell'articolo 50 della legge n. 148, poichè nella pratica attuazione di quella disposizione si erano determinate sfasature e discriminazioni, si erano create negli interessati attese che si pensava potessero essere soddisfatte dalla normativa regionale che, invece, non è intervenuta affatto.

Di qui, ripeto, la necessità di intervenire con una norma legislativa ad integrazione ed interpretazione di quanto stabilito dal suddetto articolo 50, nonchè dall'articolo 11 della medesima legge in base al quale (anche a seguito delle modalità stabilite dal richiamato decreto ministeriale) per alcune categorie il tirocinio pratico era stato portato ad un anno mentre il relativo intervento economico a favore dei partecipanti era stato fissato per un semestre.

La Commissione igiene e sanità della Camera, nell'esaminare il testo oggi alla nostra attenzione, ha dunque tenuto presenti queste esigenze per licenziare un provvedimento che, a nostro avviso, come sottolineato anche dal senatore Pittella, è di sanatoria e di completamento della legge richiamata, che si era rivelata imprecisa e suscettibile di seri dubbi interpretativi. Preannuncio pertanto il voto favorevole della mia parte politica.

D E L N E R O . Molto brevemente, signor Presidente, per esprimere parere favorevole — a nome del Gruppo della Democrazia cristiana — all'approvazione del provvedimento in esame che viene indubbiamente incontro ad una necessità di chiarimento di alcune norme della legge n. 148 dell'aprile 1975.

Mi pare senza dubbio importante, infatti, chiarire l'interpretazione dell'articolo 11 di detta legge stabilendo la non ripetibilità dell'assegno di cui trattasi e, soprattutto, che questo deve essere corrisposto per l'intera durata del corso; in tal modo, si precisa una volta per tutte la situazione relativa ai radiologi ed agli anestesisti il cui corso, per l'appunto, dura un anno.

L'articolo 2 interpreta il primo comma dell'articolo 50 della richiamata legge n. 148 e, anche in questo caso, direi che si tratta di un chiarimento quanto mai necessario per-

chè negli ospedali si stavano determinando situazioni veramente difficili tra personale sanitario che aveva prestato servizio continuativo nella propria disciplina già da tempo, e che era chiamato a svolgere un periodo di tirocinio pratico, e personale che, invece, tale periodo di tirocinio iniziava senza alcuna pratica, soprattutto per l'imbarazzo nel quale si veniva a trovare il personale già in servizio costretto a lasciare il proprio incarico per fare il tirocinio nello stesso ospedale dove, fino a ieri, aveva esercitato con pienezza di diritto.

Pur rinnovando il nostro voto favorevole, signor Presidente, devo tuttavia rammaricarmi per il fatto che talune delle esigenze contenute nei due disegni di legge presi in esame dalla competente Commissione della Camera (dai quali è risultato il testo attuale) non siano state recepite in quest'ultimo. Soltanto motivi di opportunità ci sconsigliano di riaprire la discussione nel merito del provvedimento e di rinviarlo quindi all'altro ramo del Parlamento, anche se ci auguriamo che di questa problematica la nostra Commissione torni ad occuparsi al più presto.

P R E S I D E N T E . Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

V E C C H I A R E L L I , sottosegretario di Stato per la sanità. Onorevole Presidente, desidero innanzitutto ringraziare il senatore Pittella per aver tanto puntualmente esposto i termini del disegno di legge al nostro esame ed esprimere quindi il consenso pieno del Governo al provvedimento che rappresenta il risultato della fusione dei rispettivi articoli unici dei due disegni di legge presentati presso l'altro ramo del Parlamento.

Desidero altresì anticipare che presso il Ministero della sanità sono già in atto studi ed indagini per arrivare ad una nuova normativa che disciplini in modo migliore il fenomeno del tirocinio e della specializzazione.

Con questa precisazione il Governo sollecita l'approvazione del disegno di legge.

12^a COMMISSIONE

27° RESOCONTO STEN. (24 gennaio 1979)

P R E S I D E N T E . Passiamo ora all'esame degli articoli, di cui do lettura:

Art. 1.

Nell'articolo 11 della legge 18 aprile 1975, n. 148, l'ultimo comma dell'articolo 74-ter aggiunto al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, è sostituito dal seguente:

« L'assegno mensile di cui al successivo articolo 74-quater è dovuto, per un solo periodo, per l'intera durata del corso ».

È approvato.

Art. 2.

Il primo comma dell'articolo 50 della legge 18 aprile 1975, n. 148, deve intendersi nel

senso che il servizio continuativo nella disciplina prestato senza demerito dal sanitario presso un pubblico ospedale civile o militare per un periodo di pari durata del tirocinio pratico previsto dalla legge medesima, è sostitutivo del tirocinio pratico stesso a tutti gli effetti, se compiuto entro il periodo di un anno dalla data di entrata in vigore della legge.

È approvato.

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

È approvato.

La seduta termina alle ore 11,05.

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

Il Direttore: Dott. GIOVANNI BERTOLINI